

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **92/1995** (ECLI:IT:COST:1995:92)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **22/02/1995**; Decisione del **08/03/1995**

Deposito del **17/03/1995**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21968**

Atti decisi:

N. 92

## ORDINANZA 8-17 MARZO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul ricorso proposto da Mornati Claudio, in qualità di liquidatore della "Novatecne Arredamenti" S.p.A., contro l'Ufficio delle Imposte dirette di Fermo, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Fermo, con ordinanza del 29 luglio 1982 (pervenuta alla Corte il 19 ottobre del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), "nella parte in cui esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio di cui all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598".

Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a riportare le norme costituzionali, a citare la norma impugnata e ad argomentare nei termini testuali sopra descritti circa il dedotto profilo d'illegittimità costituzionale (del resto già escluso nel frattempo da questa Corte con l'ordinanza n. 54 del 1988);

che, pertanto, il sindacato di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*